

**RB**  
Rimborsi Bancari

240/17

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORRE ANNUNZIATA**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N° 9140/18  
R.G. N° 6820/17  
REP. N° 1394/18  
CRON. N° .....

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata dott.ssa Giovanna CELLINI, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 6820/2017 R.G.A.C.

**TRA**

[redacted] Luigi nato il [redacted]  
[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi TELESE e dall'Avv. Tiziana PANE, giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ercolano (NA), alla via Panoramica n. 60

**ATTORE**

**CONTRO**

[redacted]

**CONVENUTA**

OGGETTO: ripetizione dell'indebito.

**CONCLUSIONI**

Come da verbale di udienza del 02.07.2018.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Come da atti e verbali di causa ai sensi dell'art. 45, comma 17° Legge n. 69/2009 che ha modificato l'art. 132, comma II°, n. 4) c.p.c..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, circa la proponibilità della domanda, la stessa risulta pacificamente procedibile, in quanto l'attore ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, come documentato dal processo verbale del 30.01.2017, allegato in atti.

Ugualmente, in ordine alla legittimazione ad causam delle parti in causa, la stessa risulta provata dagli atti prodotti ed esibiti.

In particolare, parte attrice ha provato documentalmente che era titolare di un contratto di finanziamento stipulato con la [redacted] in data 14.03.2003, per il tramite della mandataria [redacted] s.p.a., e che aveva estinto anticipatamente il proprio debito con la corresponsione - in occasione della 84 ° mensilità - della somma di Euro 10.531,77 (v. conteggio di estinzione anticipata).

Nel merito della controversia, brevemente si osserva che l'istante nel mese di marzo 2003 stipulava un contratto di finanziamento con la società finanziaria [redacted] S.p.a., ceduto poi alla [redacted] S.p.a., mediante cessione del quinto dello stipendio (contratto di mutuo n. 230110) per un capitale lordo di Euro 38.160,00 da rimborsare in n. 120 rate da Euro 318,00.

al

Come già precisato, nel mese di marzo del 2010, tale contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della 84<sup>a</sup> rata, versando la somma di Euro 10.531,77 a favore della convenuta [REDACTED] S.p.a.

In sede di estinzione anticipata, tuttavia, non veniva effettuato il rimborso della parte delle commissioni e del premio assicurativo relativa al periodo non goduto rispetto alla scadenza originaria del finanziamento, oltre alle quote mensili regolarmente pagate ma dichiarate erroneamente insolte nel conteggio di estinzione anticipata.

La domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere la restituzione della somma complessivamente quantificata in Euro 2.761,33, trattenuta in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento de quo, può essere accolta, ma con le limitazioni in seguito indicate.

Con messaggio di posta elettronica certificata, inviata in data 18.11.2015, si provvedeva richiedere la restituzione degli interessi corrisposti.

La domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere la restituzione della somma complessivamente quantificata in Euro 2.761,33, trattenuta in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento concluso con la [REDACTED] S.p.a. può essere accolta.

Ai fini della decisione deve rilevarsi che dalla lettura delle massime giurisprudenziali - allegate agli atti di parte attrice - si desume che gli aditi collegi giudicanti hanno più volte ritenuto che la richiesta troverebbe il suo fondamento nel principio di equa riduzione dei costi del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del testo Unico bancario (T.U.B.), già prima della novella intervenuta nel 2010.

Infatti, nelle varie pronunce si legge che l'art. 125, comma 2° T.U.B., in vigore al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento e comunque alla data di conclusione del contratto, già disponeva che "le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR che nella Delibera dell'08.07.1992, all'art. 3, comma 1° prevedeva come **"il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo"**.

Rispetto al precedente quadro normativo, dunque, la disposizione proveniente dall'art. 125-sexies T.U.B., attualmente in vigore, ed invocata da parte attrice, pare confermare il principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente, così che dovrebbe ritenersi non violato il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. civ..

Osserva, inoltre, questo giudice che l'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE, a cui il D. Lgs. n. 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recitava: **"La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione"**.

Ne discende che, nel caso in esame, trovandoci di fronte ad un contratto risolto posticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve riconoscersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, senza che quindi alcuna violazione del principio di irretroattività delle leggi.

Del resto la lettura della norma invocata dall'attore, in maniera costituzionalmente orientata, non può che portare ad escludere la possibilità di applicazione della stessa anche a quei contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore, dovendosi per contro, **ritenere ammissibile e giustificabile l'applicazione solo ai contratti stipulati in un periodo precedente, ma ancora in corso.**

Diversamente, si verrebbe a minare uno dei presupposti cardine dell'ordinamento giudiziario ovvero quello della certezza del diritto.

Ugualmente appare meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della **vessorietà delle clausole contrattuali**, in ragione del fatto che la materia è stata oggetto di modifica con l'entrata in vigore del cd. Codice del Consumo (D. Lgs. n. 205 del 6 settembre 2005).

Le clausole vessatorie sono, inoltre, disciplinate dal Codice del Consumo, che assicura la tutela del Consumo, che assicura la tutela del consumatore in maniera più efficace. Alcune clausole, infatti, a prescindere dalla buona fede del venditore al momento della conclusione del contratto, sono automaticamente considerate nulle.

Secondo quanto disciplina l'art. 3, comma 1°, è previsto che nel contratto stipulato tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti degli obblighi derivanti dal contratto.

Pertanto, alla luce di quanto indicato, il giudice ritiene doveroso nel rispetto del consumatore nonché del principio di trasparenza e lealtà posto alla base dei rapporti tra il consumatore-venditore accogliere la domanda.

L'attore [redacted] Luigi avrà diritto al rimborso di quanto versato e non goduto per estinzione anticipata del contratto di mutuo pari ad Euro 2.761,33, e relativo a: 1) Euro 599,06 per residuo premio assicurativo; 2) Euro 915,84 per residuo commissioni d'intermediazione; 3) Euro 728,69 per commissioni finanziarie; 4) Euro 596,26 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.ssa Giovanna Cellini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] Luigi, con atto di citazione notificato in data 29.03.2017, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 53/1994, ogni contraria eccezione o deduzione respinta, così provvede:

- 1) accoglie la domanda attorea per le motivazioni di cui sopra e, per l'effetto, condanna la convenuta [redacted] S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di Euro 2.761,33, come sopra distinta, oltre interessi legali dal marzo 2013, data di estinzione anticipata del finanziamento;
- 2) condanna, altresì, la convenuta [redacted] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, Euro 500,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre il 12,50 % per rimborso delle spese generali, ex art. 14 del D.M. 8.4.2004, n. 127, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e con attribuzione all'Avv. Pierluigi TELESE ed all'Avv. Tiziana PANE, dichiaratisi antistatari.

Così deciso, in Torre Annunziata il 15 Ottobre 2018.

Il Giudice di Pace  
(Dott.ssa Giovanna CELLINI)

*[Handwritten signature]*

